

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA POPOLARE
SOCIALISTA D'ALBANIA**



**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
POPOLARE
SOCIALISTA
D'ALBANIA**

**CASA EDITRICE «8 NENTORI»
TIRANA, 1977**

Approvata dall'Assemblea Popolare
il 28 dicembre 1976

PREAMBOLO

Nel corso della sua storia, il popolo albanese si è aperto la strada con la spada in pugno. Negli scontri con i nemici esterni ed interni ha difeso la propria esistenza di popolo e di nazione, ha lottato per la libertà e l'indipendenza nazionale, per la terra e la lingua madre, per il pane e la giustizia sociale. Dopo secoli di schiavitù, ha riportato una grande vittoria con la creazione dello Stato indipendente nazionale albanese, il 28 novembre 1912.

Il movimento nazionale, democratico e rivoluzionario acquistò grande impulso e nuovo contenuto con il trionfo della Grande rivoluzione socialista d'Ottobre e con la diffusione delle idee comuniste, che segnarono una svolta decisiva anche per i destini del popolo albanese.

Nella grave situazione in cui venne a trovarsi con l'occupazione fascista e nazista, tradito dalle classi dominanti, il popolo albanese, sotto la guida del Partito Comunista d'Albania (oggi Partito del Lavoro), unito nel Fronte di liberazione nazionale, insorse con le armi in pugno e si lanciò nella più

grande lotta della sua storia, per la propria liberazione nazionale e sociale. Nel fuoco della lotta per la libertà, sulle macerie del vecchio potere, nacque il nuovo Stato albanese di democrazia popolare, come forma di dittatura del proletariato. Il 29 novembre 1944, l'Albania conquistò l'autentica indipendenza e il popolo albanese prese in mano i propri destini. Trionfò la rivoluzione popolare ed ebbe inizio una nuova epoca, l'epoca del socialismo.

Nelle condizioni create dal potere popolare, sotto la guida del Partito della classe operaia, furono realizzate grandi trasformazioni economiche e sociali, delineate nella prima Costituzione dello Stato socialista albanese. Si pose fine al dominio del capitale straniero e alla rapina delle risorse del paese. I capitalisti e i grandi proprietari fondiari furono espropriati e i mezzi principali di produzione passarono nelle mani del popolo. Si aprì la strada all'industrializzazione socialista del paese. La Riforma agraria diede la terra a chi la lavora e la collettivizzazione dell'agricoltura avviò le campagne sulla via del socialismo.

Il posto della proprietà privata e dell'economia multiforme è stato preso dalla proprietà sociale dei mezzi di produzione e dal sistema unico dell'economia socialista in città e nelle campagne. Sono state liquidate le classi sfruttatrici e si è posto fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Tutto lo sviluppo sociale avviene in modo consapevole, secondo un piano e nell'interesse del popolo.

Nell'Albania socialista la classe operaia è la classe dirigente dello Stato e della società. Nuovi

rapporti di reciproco aiuto e di collaborazione sono stati istituiti fra le due classi amiche della nostra società, la classe operaia e le masse contadine cooperative, come pure lo strato dell'intelligenza popolare. Il libero lavoro degli uomini liberi è divenuto il fattore decisivo della prosperità della patria socialista e dell'aumento del benessere generale e di ciascun individuo. L'Albania ha superato la sua secolare arretratezza e si è trasformata in un paese con un'industria e un'agricoltura avanzate.

Si sono scatenate le vive forze del popolo e sono esplose le sue inesauribili energie creative. La donna albanese, nell'incessante processo della rivoluzione, ha acquistato la parità in tutti i campi, è divenuta una grande forza sociale e si avvia alla sua completa emancipazione. L'istruzione e la cultura sono divenute proprietà delle vaste masse popolari, la scienza e il sapere sono stati posti al servizio della società. Sono crollate le basi dell'oscurantismo religioso. La figura morale dell'uomo lavoratore, la sua coscienza e la sua concezione del mondo si formano in base all'ideologia proletaria, che è l'ideologia dominante.

Il socialismo ha dimostrato tutta la sua superiorità sul vecchio sistema di sfruttamento.

L'Albania è entrata nella fase della completa edificazione della società socialista. Le grandi trasformazioni storiche hanno creato nuove condizioni per il costante progresso della rivoluzione socialista.

Lo sviluppo della lotta di classe a favore del socialismo, il continuo rafforzamento dello Stato di dittatura del proletariato e l'approfondimento della

democrazia socialista, lo sviluppo delle forze produttive e il perfezionamento dei rapporti socialisti di produzione, l'incessante aumento del benessere delle masse lavoratrici, la graduale riduzione del divario fra industria e agricoltura, città e campagna, lavoro intellettuale e lavoro manuale, l'affermazione della personalità dell'uomo all'interno della collettività socialista, il possesso della tecnica e della scienza contemporanea, la costante rivoluzionizzazione di tutta la vita del paese, sono le ampie vie attraverso cui si consolida e avanza la società socialista.

Il popolo albanese è risoluto a difendere da qualsiasi nemico la propria indipendenza nazionale, il proprio potere popolare e le proprie vittorie socialiste. L'Albania socialista è sempre un fattore attivo nella lotta per la liberazione nazionale e sociale, per la pace, la libertà e i diritti di tutti i popoli contro l'imperialismo, la reazione e il revisionismo. Nella sua politica estera essa è guidata dai grandi ideali del socialismo e del comunismo e si batte per il loro trionfo in tutto il mondo.

Il popolo albanese ha trovato e trova costante ispirazione nella grande dottrina del marxismo-leninismo, sotto la cui bandiera, unito attorno al Partito del Lavoro d'Albania e sotto la sua guida, esso porta avanti l'edificazione della società socialista per poi passare gradualmente alla società comunista.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

ORDINAMENTO SOCIALE

A. ORDINAMENTO POLITICO

Articolo 1

L'Albania è una Repubblica Popolare Socialista.

Articolo 2

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania è uno Stato di dittatura del proletariato che esprime e difende gli interessi di tutti i lavoratori.

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania si

fonda sull' unità del popolo attorno al Partito del Lavoro d'Albania ed ha per base l'alleanza della classe operaia con le masse contadine cooperativiste, sotto la guida della classe operaia.

Articolo 3

Il Partito del Lavoro d'Albania, avanguardia della classe operaia, è l'unica forza politica dirigente dello Stato e della società.

Nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania l'ideologia dominante è il marxismo-leninismo. In base ai suoi principi si sviluppa tutto l'ordinamento socialista.

Articolo 4

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania sviluppa incessantemente la rivoluzione attenendosi alla lotta di classe, con l'obiettivo di assicurare la definitiva vittoria della via socialista sulla via capitalistica, di conseguire la completa edificazione del socialismo e del comunismo.

Articolo 5

Tutto il potere statale nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania deriva del popolo lavoratore e spetta ad esso.

La classe operaia, le masse contadine cooperative e gli altri lavoratori esercitano il potere attraverso gli organi rappresentativi e direttamente.

Organi rappresentativi sono l'Assemblea Popolare e i Consigli Popolari.

Nessun altro, ad eccezione degli organi espressamente designati in questa Costituzione, può esercitare in nome della Repubblica Popolare Socialista d'Albania la sovranità del popolo e ogni sua attribuzione.

Articolo 6

Gli organi rappresentativi dirigono e controllano l'attività di tutti gli altri organi statali, che sono responsabili dinanzi ad essi e rendono loro conto del proprio operato.

Articolo 7

Gli organi rappresentativi e gli altri organi dello Stato si fondano in tutto il loro lavoro sull'iniziativa creativa delle masse lavoratrici, le fanno partecipare al governo del paese e rendono conto dinanzi ad esse del proprio operato.

Articolo 8

Gli organi rappresentativi sono eletti dal popolo con scrutinio universale, uguale, diretto e segreto. Gli elettori hanno il diritto di revocare in ogni

momento il loro rappresentante, qualora questi abbia perso la loro fiducia politica, non adempia ai compiti assegnatigli o agisca in contrasto con le leggi.

L'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni sono regolati a norma di legge.

Articolo 9

Gli impiegati sono al servizio del popolo e rendono conto dinanzi ad esso del proprio operato, partecipano anche direttamente al lavoro produttivo e sono retribuiti in giusto rapporto con gli operai e i cooperativei, al fine di non permettere il formarsi di un ceto privilegiato. I rapporti retributivi sono stabiliti per legge.

Articolo 10

La classe operaia, quale classe dirigente della società, le masse contadine cooperative e gli altri lavoratori, sotto la guida del Partito del Lavoro d'Albania, esercitano un controllo diretto e organizzato sull'attività degli organi statali, delle organizzazioni economiche e sociali e dei loro lavoratori per la difesa delle conquiste della rivoluzione e il consolidamento dell'ordine socialista.

Articolo 11

L'organizzazione dello Stato e l'attività statale, tutta la vita politica ed economica nella Repubblica

Popolare Socialista d'Albania si basano sul principio del centralismo democratico e si svolgono secondo questo principio, combinando la direzione centralizzata con l'iniziativa creativa degli organi locali e delle masse lavoratrici in lotta contro il burocratismo e il liberalismo.

Articolo 12

La precisa e identica applicazione della Costituzione e delle leggi, che esprimono la volontà della classe operaia e delle altre masse lavoratrici, è obbligatoria in tutta l'attività degli organi statali, delle organizzazioni economiche e sociali e degli impiegati.

Articolo 13

Lo Stato ha l'appoggio delle organizzazioni sociali, collabora con esse e crea le condizioni per lo sviluppo della loro attività.

Le organizzazioni sociali riuniscono larghe masse e vasti strati del popolo, li fanno partecipare al governo del paese, all'edificazione socialista e alla difesa della patria, si occupano della loro educazione comunista e curano la soluzione dei loro problemi particolari.

Articolo 14

Nell'edificazione del socialismo la Repubblica

Popolare Socialista d'Albania fa assegnamento principalmente sulle proprie forze.

Articolo 15

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania, nelle sue relazioni estere, è guidata dai principi del marxismo-leninismo e dell' internazionalismo proletario, segue una politica d'amicizia, di collaborazione e di reciproca assistenza con gli Stati socialisti, sostiene il movimento rivoluzionario della classe operaia e la lotta dei popoli per la libertà, l'indipendenza, il progresso sociale e il socialismo e fa assegnamento sulla loro solidarietà.

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania è per la pace e desidera intrattenere rapporti di buon vicinato e relazioni con tutti gli Stati sulla base dell'uguaglianza, del rispetto della sovranità, della non ingerenza negli affari interni e del reciproco vantaggio.

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania si oppone ad ogni forma di aggressione, di sfruttamento coloniale, di tutela, di diktat e di egemonia, di oppressione nazionale e di discriminazione razziale. Essa si attiene al principio dell'autodeterminazione dei popoli, dell'esercizio della piena sovranità nazionale e dell'uguaglianza di tutti i paesi nelle relazioni internazionali.

B. ORDINAMENTO ECONOMICO

Articolo 16

L'economia della Repubblica Popolare Socialista d'Albania è un'economia socialista, basata sulla proprietà socialista dei mezzi di produzione.

Nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania non vi sono classi sfruttatrici, sono scomparsi e vietati la proprietà privata e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Articolo 17

La proprietà socialista è la base intangibile dell'ordinamento socialista, la fonte del benessere del popolo e del potenziale della patria; essa gode di una speciale tutela da parte dello Stato.

La proprietà socialista è costituita dalla proprietà statale e dalla proprietà cooperativa nell'agricoltura.

Articolo 18

La proprietà statale appartiene a tutto il popolo ed è la forma più elevata di proprietà socialista.

Sono proprietà esclusiva dello Stato: la terra e le risorse del sottosuolo, le miniere, le foreste, i pa-

scoli, le acque, le fonti naturali di energia, gli stabilimenti, le fabbriche, le stazioni di macchine e trattori, le banche, le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto ferroviario, navale ed aereo, le poste, i telegrafi, i telefoni, le stazioni radio e televisive, la cinematografia.

Di proprietà statale è inoltre qualsiasi altro bene che viene creato sulla base della proprietà statale oppure che lo Stato ottiene in base alla legge.

Articolo 19

La terra è assegnata ad uso sociale alle aziende e alle istituzioni statali, alle cooperative agricole e alle organizzazioni sociali, come pure ad uso personale a particolari cittadini. Essa è assegnata ad uso senza compenso.

Il terreno agricolo può essere impiegato per altri scopi soltanto con l'approvazione degli organi statali competenti.

Articolo 20

La difesa dei terreni, delle risorse naturali, delle acque e dell'atmosfera dal deterioramento e dall'inquinamento è un dovere dello Stato, delle organizzazioni economiche e sociali e di tutti i cittadini.

Articolo 21

La proprietà cooperativista appartiene al gruppo dei lavoratori della campagna, associatisi di propria volontà nella cooperativa agricola per l'incremento della produzione e del benessere, per l'edificazione del socialismo nelle campagne e in tutto il paese.

Sono proprietà della cooperativa agricola: i fabbricati, i macchinari, le dotazioni, i mezzi di trasporto, gli attrezzi e i mezzi di lavoro, gli animali da lavoro e di produzione, le piantagioni di alberi da frutta, i prodotti agricoli e zootecnici, come pure gli altri mezzi necessari alla sua attività.

Articolo 22

Lo Stato sostiene lo sviluppo e il potenziamento delle cooperative agricole, la loro trasformazione in aziende moderne della grande produzione socialista.

In determinate condizioni, lo Stato favorisce la creazione e lo sviluppo delle cooperative di tipo superiore con investimenti, soprattutto nei principali mezzi di produzione.

Il passaggio dalla proprietà cooperativista alla proprietà di tutto il popolo avviene in concomitanza con le condizioni obiettive, secondo la libera volontà dei cooperativisti e con l'approvazione dello Stato.

Lo Stato si adopera a ridurre le differenze esistenti fra campagna e città.

Articolo 23

La proprietà personale dei cittadini è riconosciuta e difesa dallo Stato.

Sono proprietà personale: i proventi del lavoro e di altre fonti legittime, le case e gli altri beni necessari a soddisfare i bisogni materiali e culturali, personali e familiari.

Di proprietà personale sono anche i beni che appartengono alla famiglia cooperativista in base allo statuto della cooperativa agricola.

La proprietà personale non può essere usata a danno dell'interesse sociale.

Articolo 24

Particolari beni immobili di proprietà cooperativa e personale possono divenire proprietà statale quando lo richiede l'interesse generale. I criteri di passaggio e le modalità del compenso sono stabiliti per legge.

Articolo 25

Lo Stato organizza, dirige e sviluppa tutta la vita economica e sociale secondo un piano unico e generale, al fine di soddisfare i bisogni materiali e culturali sempre crescenti della società, di consolidare l'indipendenza e la difesa del paese, aumentando e perfezionando incessantemente la produzione socialista in base alla tecnica avanzata.

Articolo 26

Per la gestione dei mezzi di proprietà di tutto il popolo, lo Stato crea delle aziende, che svolgono la loro attività basandosi sugli interessi generali della società, espressi nel piano statale.

Le modalità riguardanti la creazione delle aziende ed i principi che ne regolano l'attività sono stabiliti per legge.

Articolo 27

Il commercio estero è monopolio di Stato.

Il commercio interno è esercitato principalmente dallo Stato, che controlla qualsiasi attività in questo campo.

I prezzi dei prodotti venduti dalle aziende, come pure i prezzi dei prodotti agricoli acquistati dallo Stato, sono stabiliti da quest'ultimo.

Articolo 28

Nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania è vietata l'elargizione di concessioni, la creazione di società o altre istituzioni economiche e finanziarie straniere o miste con i monopoli e gli Stati capitalisti, borghesi e revisionisti, e l'accettazione di crediti da questi ultimi.

Articolo 29

Tutta la vita economica e sociale del paese è fondata sul lavoro. Il lavoro costituisce la fonte principale per assicurare i mezzi di sussistenza ad ogni cittadino.

Lo Stato tende a ridurre il divario esistente fra lavoro intellettuale e lavoro manuale, fra lavoro nell'industria e lavoro nell'agricoltura.

Lo Stato si dimostra particolarmente attento e provvede alla protezione dei lavoratori sul lavoro e alla loro qualifica.

Articolo 30

Nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania è attuato il principio socialista «da ognuno secondo le sue capacità, ad ognuno secondo il suo lavoro».

A uguale lavoro viene garantito salario uguale.

Nella promozione del lavoro per risultati sempre maggiori, viene combinato in maniera giusta l'impiego degli incentivi materiali con quelli morali, dando precedenza agli incentivi morali.

Il fondo sociale di consumo per la soddisfazione dei bisogni comuni dei cittadini cresce continuamente in conformità alle possibilità che crea lo sviluppo dell'economia del paese.

Lo Stato esercita il suo controllo sull'entità del lavoro e del consumo.

Articolo 31

I cittadini non pagano alcun tipo di imposta o tassa.

C. ISTRUZIONE, SCIENZA, CULTURA

Articolo 32

Lo Stato svolge una vasta attività ideologica e culturale per l'educazione comunista dei lavoratori, per la formazione dell'uomo nuovo.

Lo Stato ha cura in modo particolare dello sviluppo e dell'educazione sotto tutti gli aspetti della giovane generazione nello spirito del socialismo e del comunismo.

Articolo 33

L'istruzione nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania è organizzata e diretta dallo Stato, tutti vi hanno libero accesso ed è gratuita; essa si basa sulla concezione marxista-leninista del mondo e fonde l'insegnamento con il lavoro produttivo e l'educazione fisica e militare.

L'istruzione segue le migliori tradizioni della scuola albanese nazionale e laica.

Articolo 34

Lo Stato organizza e dirige lo sviluppo della scienza e della tecnica in stretta connessione con la vita e la produzione, ponendole al servizio del progresso della società e della difesa della patria.

Lo Stato appoggia la diffusione delle conoscenze scientifiche fra le masse e la loro vasta partecipazione all'attività di ricerca scientifica.

Articolo 35

Lo Stato protegge il patrimonio culturale del popolo e dedica particolare cura allo sviluppo generale della cultura nazionale socialista.

Lo Stato appoggia lo sviluppo della letteratura e dell'arte di realismo socialista che si attengono agli ideali del socialismo e del comunismo e sono permeate di uno spirito nazionale e popolare.

Articolo 36

Lo Stato opera per lo sviluppo della cultura fisica e dello sport sulla base del movimento di massa per fortificare la salute del popolo, e soprattutto della giovane generazione, per temprarli al lavoro e alla difesa.

Articolo 37

Lo Stato non riconosce alcuna religione ed appoggia e svolge la propaganda ateista al fine di radicare negli uomini la concezione materialista scientifica del mondo.

CAPITOLO II

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI DEI CITTADINI

Articolo 38

Cittadini della Repubblica Popolare Socialista d'Albania sono coloro che hanno la cittadinanza albanese in base alla legge.

Articolo 39

I diritti e i doveri dei cittadini hanno per fondamento la conciliazione degli interessi dell'individuo con quelli della società socialista, dando la precedenza all'interesse generale.

I diritti dei cittadini sono inscindibili dall'adempimento dei loro doveri e non possono essere esercitati in contrasto con l'ordine socialista.

L'ulteriore ampliamento e approfondimento dei diritti dei cittadini è strettamente connesso allo sviluppo socialista del paese.

Articolo 40

Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Non sono ammessi, in quanto ai loro diritti e doveri, alcuna restrizione né alcun privilegio per ragioni di sesso, di razza, di nazionalità, di livello d'istruzione, di situazione sociale e materiale.

Articolo 41

La donna, dopo essersi affrancata dall'oppressione politica e dallo sfruttamento economico, è divenuta una forza rilevante della rivoluzione e partecipa attivamente all'edificazione socialista del paese e alla difesa della patria.

La donna gode di diritti pari a quelli dell'uomo nel lavoro, nella retribuzione, nelle ferie, nelle assicurazioni sociali, nella pubblica istruzione, in tutta l'attività sociale e politica e nella famiglia.

Articolo 42

Alle minoranze etniche sono garantiti la protezione e lo sviluppo della loro cultura e delle loro tradizioni popolari, l'uso della lingua madre e il suo insegnamento a scuola, la parità di sviluppo in tutti i campi della vita sociale.

Qualsiasi privilegio o ineguaglianza nazionale e qualsiasi atto che violi i diritti delle minoranze etniche è incostituzionale e sono puniti a termine di legge.

Articolo 43

I cittadini che hanno compiuto l'età di 18 anni hanno il diritto di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi del potere statale.

Dal diritto di voto sono escluse soltanto le persone a cui tale diritto sia stato tolto con sentenza di tribunale e gli incapaci di mente, dichiarati tali dal tribunale.

Articolo 44

Nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania è assicurato a tutti i cittadini il diritto al lavoro, che è garantito dallo Stato.

Il lavoro è dovere e onore per ogni cittadino abile al lavoro.

I cittadini hanno il diritto di scegliere e di esercitare la loro professione secondo le capacità e le inclinazioni personali e in armonia con le necessità della società.

Articolo 45

I cittadini hanno diritto al riposo dopo il lavoro. La durata del lavoro quotidiano e settimanale, come pure le ferie annuali retribuite, sono regolate dalla legge.

Ad uso dei lavoratori si creano case di riposo, di cultura e altri centri consimili.

Articolo 46

Ai lavoratori della città e della campagna sono garantiti i necessari mezzi di sussistenza nella vecchiaia, in caso di malattia o di perdita della capacità al lavoro.

Lo Stato tutela particolarmente gli invalidi della Lotta di liberazione nazionale, della lotta per la difesa della patria e gli invalidi del lavoro e crea condizioni per la loro riabilitazione.

I figli minori dei caduti nella difesa della patria e nell'edificazione socialista sono tutelati dallo Stato.

Articolo 47

Lo Stato garantisce gratuitamente ai cittadini la necessaria assistenza medica come anche le cure presso gli istituti sanitari del paese.

Articolo 48

La madre e il bambino godono di particolare cura e tutela.

La madre ha diritto al riposo retribuito prima e dopo il parto.

Lo Stato istituisce case di maternità, nidi e giardini d'infanzia.

Articolo 49

Il matrimonio e la famiglia sono tutelati e protetti dallo Stato e dalla società.

Il matrimonio si contrae dinanzi agli organi statali competenti.

I genitori rispondono del buon allevamento e dell'educazione comunista dei figli.

I figli hanno il dovere di prendersi cura dei genitori inabili e senza mezzi sufficienti per vivere.

I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti e doveri dei figli nati da un matrimonio contratto secondo la legge.

I figli rimasti orfani e senza sostegno sono allevati ed educati dallo Stato.

Articolo 50

I cittadini hanno diritto alla proprietà personale.

Il diritto di eredità è regolato dalla legge.

Articolo 51

Lo Stato garantisce la libertà del lavoro scientifico e della creazione letteraria e artistica.

I diritti d'autore sono protetti dalla legge.

Articolo 52

I cittadini hanno diritto all'istruzione.

L'istruzione di otto anni è generale e obbligatoria. Lo Stato tende ad elevare il grado dell'istruzione dell'obbligo per tutti.

Articolo 53

I cittadini godono della libertà di parola, di stampa, di organizzazione, di assembramento, di riunione e di manifestazione pubblica.

Lo Stato garantisce la realizzazione di queste libertà, crea le condizioni per esercitarle e mette a disposizione i necessari mezzi materiali.

Articolo 54

Ai cittadini è garantito il diritto di unirsi in varie organizzazioni che operano in campo politico, economico, culturale come in qualsiasi altro campo della vita del paese.

Articolo 55

E' vietata la creazione di qualsiasi organizzazione a carattere fascista, antidemocratico, religioso e antisocialista.

E' vietata l'attività e la propaganda fascista,

antidemocratica, religiosa, guerrafondaia, antisocialista, come pure l'istigazione all'odio nazionale e razziale.

Articolo 56

Lo Stato garantisce l'inviolabilità della persona.

Nessuno può essere arrestato senza previa sentenza del tribunale o senza l'approvazione del procuratore. In casi particolari, contemplati dalla legge, gli organi competenti possono procedere al fermo di una persona per non più di tre giorni.

A nessuno può essere inflitta una condanna penale senza sentenza del tribunale o per un atto non qualificato come delitto dalla legge.

Nessuno può essere condannato senza essere presente in tribunale, eccetto quando la sua assenza è confermata legalmente.

Nessuno può essere internato o inviato a soggiorno obbligatorio, eccetto i particolari casi previsti dalla legge.

Articolo 57

Il domicilio è inviolabile. Senza il consenso della persona interessata nessuno può entrare nella sua abitazione, ad eccezione dei rappresentanti degli organi statali competenti e nelle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 58

Il segreto epistolare e degli altri mezzi di comunicazione non può essere violato, ad eccezione dei casi d'inchiesta di un delitto, di stato di emergenza o di guerra.

Articolo 59

I cittadini hanno il diritto di presentare richieste, reclami, osservazioni e proposte agli organi competenti per questioni personali, sociali e statali.

I cittadini, secondo le condizioni stabilite per legge, hanno il diritto di chiedere allo Stato oppure ai suoi impiegati il risarcimento dei danni loro causati dalle azioni illegali degli organi statali e degli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 60

I cittadini sono obbligati a rispettare e applicare la Costituzione e le altre leggi.

La salvaguardia e il rafforzamento dell'ordinamento socialista, come pure l'applicazione delle regole della convivenza socialista, sono un dovere per tutti i cittadini.

Articolo 61

I cittadini hanno il dovere di salvaguardare e consolidare la proprietà socialista.

La violazione della proprietà socialista costituisce un grave crimine.

Articolo 62

La difesa della patria socialista è il dovere supremo e il massimo onore per tutti i cittadini.

Il tradimento della patria è il crimine più grave.

Articolo 63

Il servizio di leva e la costante preparazione per la difesa della patria socialista sono doveri di tutti i cittadini.

Articolo 64

I cittadini albanesi all'estero godono della tutela e della protezione dello Stato.

Articolo 65

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania concede il diritto d'asilo ai cittadini stranieri perseguitati a causa della loro attività a favore della rivoluzione e del socialismo, della democrazia e della liberazione nazionale nonché del progresso della scienza e della cultura.

PARTE SECONDA

CAPITOLO I

**ORGANI SUPREMI DEL POTERE
STATALE**

A. L'ASSEMBLEA POPOLARE

Articolo 66

L'Assemblea Popolare è l'organo supremo del potere statale, detentore della sovranità del popolo e dello Stato e unico organo legislativo.

Articolo 67

L'Assemblea Popolare ha questi principali attributi:

definisce, in concordanza con la linea generale e le direttive del Partito del Lavoro d'Albania, i principali indirizzi della politica interna ed estera dello Stato;

approva e modifica la Costituzione e le leggi, decide sulla costituzionalità delle leggi e ne dà l'interpretazione;

approva il piano per lo sviluppo economico e culturale del paese e il bilancio dello Stato;

proclama la mobilitazione parziale o generale, lo stato di emergenza e lo stato di guerra in caso di aggressione armata contro la Repubblica Popolare Socialista d'Albania o quando lo si ritenga necessario per adempiere agli impegni derivanti dai trattati internazionali;

ratifica e denuncia i trattati internazionali di particolare importanza;

concede l'amnistia;

decide l'organizzazione dei referendum popolari;

elegge, nomina ed esonera il Presidium dell'Assemblea Popolare, il Consiglio dei ministri, la Corte Suprema, il Procuratore Generale e i suoi sostituti; questi organi sono responsabili di fronte all'Assemblea Popolare e le rendono conto del proprio operato;

determina la struttura amministrativa-territoriale;

decide della creazione o della soppressione dei ministeri.

32

Articolo 68

L'Assemblea Popolare è composta di 250 deputati, eletti in zone elettorali con pari numero di abitanti.

L'Assemblea Popolare è eletta per un periodo di quattro anni.

L'Assemblea Popolare è convocata in prima sessione non più tardi di due mesi dalla sua elezione.

Le elezioni dell'Assemblea Popolare hanno luogo non più tardi di tre mesi dal giorno in cui scade il suo mandato.

In caso di guerra o in altri casi eccezionali, l'Assemblea Popolare può protrarre la sua attività oltre il termine stabilito, finché duri lo stato di emergenza.

In casi particolari, l'Assemblea Popolare può decidere il suo scioglimento prima dell'estinzione del termine per cui è stata eletta.

Articolo 69

L'Assemblea Popolare elegge la propria presidenza.

L'attività dell'Assemblea Popolare si svolge in base al regolamento da essa approvato.

Articolo 70

L'Assemblea Popolare si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per decreto del Presidium dell'Assemblea Popolare.

33

L'Assemblea Popolare può essere convocata in sessione straordinaria per decreto del Presidium dell'Assemblea Popolare o su richiesta di un terzo dei deputati.

Le riunioni dell'Assemblea Popolare vengono aperte quando è presente la maggioranza dei deputati.

Articolo 71

L'Assemblea Popolare elegge al suo interno commissioni permanenti e provvisorie.

Nella sua prima sessione, l'Assemblea Popolare elegge una commissione per la verifica dei mandati dei deputati. Su proposta di questa commissione l'Assemblea popolare convalida o annulla i mandati dei deputati.

Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare i progetti di legge e i decreti del Presidium dell'Assemblea Popolare di carattere normativo, di seguire e controllare l'attività degli organi statali secondo i rispettivi settori e di prospettare problemi all'Assemblea Popolare o al Presidium dell'Assemblea Popolare. Le commissioni provvisorie sono costituite per questioni particolari.

Articolo 72

Il deputato dell'Assemblea Popolare ha il dovere di servire coscienziosamente e fedelmente gli

interessi del popolo, la causa della patria e del socialismo, di mantenere stretti legami con gli elettori e di rendere conto ad essi del proprio operato.

Il deputato dell'Assemblea Popolare ha il diritto di chiedere spiegazioni a tutti gli organi statali e di intervenire presso di essi per la scrupolosa applicazione della Costituzione e delle leggi.

Gli organi statali hanno il dovere di esaminare le richieste e le proposte dei deputati e di risponder loro seguendo le regole stabilite.

Articolo 73

Il deputato dell'Assemblea Popolare gode dell'immunità.

Il deputato non può essere fermato, arrestato o perseguito penalmente senza il consenso dell'Assemblea Popolare o del Presidium dell'Assemblea Popolare, ad eccezione dei casi in cui sia colpevole di un evidente e grave crimine.

Articolo 74

L'iniziativa legislativa spetta al Presidium dell'Assemblea Popolare, al Consiglio dei Ministri e ai deputati.

Le leggi e gli altri atti dell'Assemblea Popolare si considerano approvati, quando a loro favore abbia votato la maggioranza dei deputati presenti in aula.

Le leggi sono promulgate non più tardi di 15 giorni dalla loro approvazione ed entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, eccetto i casi in cui esse stesse dispongono diversamente.

B. IL PRESIDIO DELL'ASSEMBLEA POPOLARE

Articolo 75

Il Presidium dell'Assemblea Popolare è l'organo supremo, ad attività permanente, del potere statale.

Il Presidium dell'Assemblea Popolare si compone di un presidente, tre vicepresidenti, un segretario e 10 membri.

Articolo 76

Il Presidium dell'Assemblea Popolare è eletto fra i membri dell'Assemblea Popolare nel corso della prima sessione e prosegue la sua attività sino all'elezione del Presidium successivo.

Il Presidium dell'Assemblea Popolare prende le sue decisioni a maggioranza di voti, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 77

Il Presidium dell'Assemblea Popolare ha in modo permanente questi principali attributi:

- convoca le sessioni dell'Assemblea Popolare;
- stabilisce la data delle elezioni dell'Assemblea Popolare e dei consigli popolari;
- conferisce decorazioni e onorificenze;
- concede o toglie la cittadinanza albanese e accoglie la rinuncia ad essa;
- esercita il diritto di grazia;
- procede alla suddivisione delle unità amministrative-territoriali;
- stipula trattati internazionali, ratifica o denuncia quei trattati che non passano all'esame dell'Assemblea Popolare stessa;
- nomina ed esonera, su proposta del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti diplomatici;
- riceve le lettere credenziali e le lettere di richiamo dei rappresentanti diplomatici di altri Stati;
- promulga le leggi e i referendum approvati dall'Assemblea Popolare.

Articolo 78

Il Presidium dell'Assemblea Popolare, nell'intervallo fra le sessioni dell'Assemblea Popolare, è investito dei seguenti attributi:

controlla l'applicazione delle leggi e delle decisioni dell'Assemblea Popolare;

controlla e chiama a rapporto il Consiglio dei Ministri, la Corte Suprema, il Procuratore generale e ogni altro organo statale;

nomina o destituisce vicepresidenti del Consiglio dei Ministri o singoli ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina o destituisce singoli membri o vicepresidenti della Corte Suprema o i sostituti procuratori generali; i decreti relativi allo loro nomina o destituzione sono sottoposti in ogni caso all'approvazione dell'Assemblea Popolare;

emette decreti e decisioni; i decreti di carattere normativo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Popolare nella sua successiva sessione;

dà l'interpretazione delle leggi e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea Popolare nella sua sessione successiva;

proclama, nell'impossibilità di riunire l'Assemblea Popolare, la mobilitazione parziale o generale, lo stato d'emergenza nonché lo stato di guerra in caso di aggressione armata contro la Repubblica Popolare Socialista d'Albania oppure quando ciò sia necessario per ottemperare agli impegni derivanti dai trattati internazionali. In tempo di guerra, nell'impossibilità di riunire l'Assemblea Popolare, il Presidium dell'Assemblea Popolare esercita tutte le competenze dell'Assemblea Popolare, ad eccezione delle modifiche della Costituzione.

Articolo 79

Il Presidium dell'Assemblea Popolare dirige e controlla l'attività dei consigli popolari.

Il Presidium dell'Assemblea Popolare può sciogliere i consigli popolari, designare i rispettivi comitati esecutivi provvisori e decidere dell'elezione di un nuovo consiglio popolare.

Il Presidium dell'Assemblea Popolare invalida gli atti illegali o irregolari del Consiglio dei Ministri, dei consigli popolari e dei comitati esecutivi.

CAPITOLO II

ORGANI SUPREMI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

Articolo 80

Il Consiglio dei Ministri è il supremo organo esecutivo e amministrativo.

Il Consiglio dei Ministri è nominato nella prima sessione dell'Assemblea Popolare.

Compongono il Consiglio dei Ministri: il presidente, i vicepresidenti e i ministri.

I membri del Consiglio dei Ministri sono designati, di regola, fra i deputati dell'Assemblea Popolare.

Il Consiglio dei Ministri prende le sue decisioni a maggioranza di voti, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 81

Il Consiglio dei Ministri ha queste principali competenze:

dirige l'attività per la realizzazione della politica interna ed estera dello Stato;

emette decisioni, ordinanze e istruzioni in base alla Costituzione e alle leggi e per la loro attuazione;

dirige e controlla l'attività dei ministeri, degli altri organi centrali dell'amministrazione statale, dei comitati esecutivi dei consigli popolari e definisce la loro organizzazione interna;

elabora il progetto di piano per lo sviluppo economico e culturale del paese, il progetto di bilancio dello Stato, organizza e controlla l'attuazione del piano e del bilancio, dirige e organizza le finanze dello Stato e il sistema monetario e di credito;

dirige l'attività per l'adempimento dei compiti nel campo della difesa del paese, conformemente alle decisioni del Consiglio di Difesa;

prende provvedimenti per garantire, salvaguardare e consolidare l'ordinamento giuridico socialista e i diritti dei cittadini;

stipula accordi internazionali, approva e denuncia quelli che non sono sottoposti a ratifica.

Articolo 82

Il Consiglio dei Ministri invalida gli atti illegali o irregolari dei ministri e degli altri organi centrali dell'amministrazione statale, nonchè dei comitati esecutivi dei consigli popolari.

Il Consiglio dei Ministri sospende l'esecuzione delle decisioni illegali o irregolari dei consigli popolari e presenta la questione della loro invalidazione al consiglio popolare di grado più elevato o al Presidium dell'Assemblea Popolare.

Articolo 83

Il Presidente e i vicepresidenti del Consiglio dei Ministri costituiscono la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri segue, controlla l'attuazione dei compiti fissati dal Consiglio dei Ministri e adotta decisioni in merito.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Consiglio dei Ministri, presiede le sue riunioni e dirige le sue attività.

Articolo 84

I ministeri sono organi centrali dell'amministrazione statale, specializzati in determinati rami di attività, e sono diretti da membri del Consiglio dei Ministri.

Articolo 85

I ministri sono responsabili dell'attività dei rispettivi ministeri e del Consiglio dei Ministri, dirigono e controllano gli organi, le aziende, le istituzioni e le organizzazioni economiche del loro settore.

Per le questioni di loro competenza i ministri emettono ordini, regolamenti e istruzioni in base alle leggi e alle ordinanze e decisioni del Consiglio dei Ministri e per la loro applicazione.

Articolo 86

I ministri invalidano gli ordini e le istruzioni illegali o irregolari degli organi, delle aziende e delle istituzioni da essi dipendenti e sospendono l'esecuzione delle decisioni illegali o irregolari dei comitati esecutivi dei consigli popolari, concernenti la rispettiva sfera di attività, presentando la questione del loro invalidamento al Consiglio dei Ministri.

CAPITOLO III

DIFESA DEL PAESE E FORZE ARMATE

Articolo 87

Lo Stato tutela le conquiste della rivoluzione popolare e dell'edificazione socialista, difende la li-

bertà, l'indipendenza nazionale e l'integrità territoriale del paese.

Il territorio della Repubblica Popolare Socialista d'Albania è inalienabile e le sue frontiere sono inviolabili.

Articolo 88

La difesa della patria e delle conquiste del socialismo è garantita dal popolo armato, organizzato nelle Forze Armate, costituite dall'Esercito Popolare, dalle forze del Ministero degli Affari Interni e dalle forze volontarie dell'autodifesa popolare.

L'Esercito Popolare, quale principale forza per la difesa della patria, è esercito del popolo e serve il popolo.

Le Forze Armate sono guidate dal Partito del Lavoro d'Albania.

Articolo 89

Al fine di dirigere, organizzare e mobilitare tutte le forze e le risorse del paese per la difesa della patria, si istituisce il Consiglio di Difesa.

Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito del Lavoro d'Albania è il Comandante Supremo delle Forze Armate e Presidente del Consiglio di Difesa.

La composizione del Consiglio di Difesa è stabilita dal Presidium dell'Assemblea Popolare su proposta del Presidente del Consiglio di Difesa.

Articolo 90

A nessuno si riconosce il diritto di sottoscrivere e di accettare in nome della Repubblica Popolare Socialista d'Albania la capitolazione del paese. Ogni simile atto è tradimento verso la patria.

Articolo 91

Nel territorio della Repubblica Popolare Socialista d'Albania non è permessa l'installazione di basi e di truppe straniere.

CAPITOLO IV

ORGANI LOCALI DEL POTERE E DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

Articolo 92

I consigli popolari sono organi del potere statale, che realizzano l'amministrazione del paese nelle rispettive suddivisioni amministrative-territoriali con la vasta partecipazione delle masse lavoratrici.

I consigli popolari dirigono tutta la vita sociale in campo politico, economico, socio-culturale, della difesa del paese e della tutela dell'ordinamento giu-

ridico socialista, conciliando gli interessi locali con gli interessi generali dello Stato.

I consigli popolari sono eletti per un periodo di tre anni.

Articolo 93

Il consiglio popolare approva il piano e il bilancio locale; elegge, fra i propri membri, e destituisce il comitato esecutivo e le commissioni del consiglio; nomina e destituisce i responsabili delle sezioni del comitato esecutivo; dirige e controlla l'attività dei consigli popolari di grado inferiore; emette ordinanze e decisioni entro le proprie competenze.

Articolo 94

Le riunioni del consiglio popolare hanno luogo quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio popolare decide a maggioranza di voti dei membri presenti.

Articolo 95

Il consiglio popolare di grado superiore può sciogliere il consiglio popolare di grado inferiore,

designare il comitato esecutivo provvisorio e decidere l'elezione del nuovo consiglio popolare.

Il consiglio popolare di grado superiore può destituire il comitato esecutivo del consiglio popolare di grado inferiore e ordinare la sua nuova elezione.

Il consiglio popolare invalida gli atti illegali o irregolari del proprio comitato esecutivo, del consiglio popolare di grado inferiore e del rispettivo comitato esecutivo.

Articolo 96

I membri del consiglio popolare hanno il dovere di servire il popolo con coscienza e fedeltà, di mantenere stretti legami con gli elettori e di render conto dinanzi ad essi del proprio operato; essi hanno il diritto di controllare gli organi statali, le aziende, le istituzioni e le cooperative agricole e di esigere da questi la rigorosa applicazione della legalità socialista.

I rispettivi organi statali sono tenuti ad esaminare le osservazioni dei membri dei consigli popolari ed a prendere i provvedimenti del caso.

I membri del consiglio popolare godono dell'immunità all'interno dell'unità amministrativa-territoriale del consiglio popolare. Essi non possono essere fermati, arrestati o penalmente perseguiti senza il consenso del consiglio popolare o del comitato esecutivo, eccetto i casi di evidente e grave crimine.

Articolo 97

Il comitato esecutivo è l'organo esecutivo e amministrativo del consiglio popolare.

Il comitato esecutivo continua la sua attività anche dopo il termine del mandato del consiglio popolare che lo ha eletto, sino alla prima riunione del nuovo consiglio popolare.

Articolo 98

Il comitato esecutivo, nell'intervallo fra le sessioni del consiglio popolare, è investito dei diritti e dei doveri del consiglio popolare, ad eccezione di quelli che per legge sono attribuiti unicamente al consiglio popolare.

Il comitato esecutivo rende conto della sua attività al consiglio popolare, gli presenta per l'approvazione le proprie decisioni più importanti e riporta sull'applicazione delle decisioni del consiglio popolare.

Articolo 99

Il comitato esecutivo è alle dipendenze del consiglio popolare che lo ha eletto e dell'organo esecutivo amministrativo di grado superiore.

Il comitato esecutivo del consiglio popolare di grado superiore invalida gli atti illegali o irregolari del comitato esecutivo di grado inferiore e sospende quelli del consiglio popolare di grado inferiore, de-

mandando la questione della loro invalidazione al competente consiglio popolare.

Articolo 100

Gli organi specializzati, creati presso i comitati esecutivi, sono alle dipendenze del consiglio popolare, del suo comitato esecutivo e degli organi amministrativi statali di grado superiore, e rendono conto del proprio operato ad essi e alle masse lavoratrici.

CAPITOLO V

TRIBUNALI POPOLARI

Articolo 101

I tribunali popolari sono gli organi che realizzano l'amministrazione della giustizia.

I tribunali popolari difendono l'ordinamento giuridico socialista, lottano per la prevenzione dei crimini, educano le masse lavoratrici nello spirito del rispetto e dell'applicazione della legislazione socialista, basandosi sulla loro attiva partecipazione.

Al vertice degli organi giudiziari si trova la Corte Suprema, che dirige e controlla l'attività dei tribunali.

La Corte Suprema è eletta nella prima sessione

dell'Assemblea Popolare. Gli altri tribunali popolari sono eletti dal popolo, secondo le modalità stabilite dalla legge.

L'organizzazione giudiziaria e la procedura di giudizio sono determinate dalla legge.

Articolo 102

I tribunali giudicano le cause penali e civili, nonché le altre cause che per legge sono di loro competenza.

Il giudizio ha luogo con la partecipazione dei giurati ed è pubblico, eccetto i casi in cui per legge è stabilito diversamente.

Durante il giudizio si usa la lingua albanese. Le persone che ignorano l'albanese possono usare la propria lingua e deporre servendosi di un interprete.

L'imputato gode del diritto alla difesa.

Articolo 103

Nel giudizio della causa il tribunale è indipendente, decide unicamente in base alla legge e pronuncia la sentenza in nome del popolo.

La sentenza del tribunale può essere annullata o modificata soltanto dal tribunale competente.

CAPITOLO VI

PROCURA

Articolo 104

La Procura ha il compito di controllare l'applicazione esatta e uniforme delle leggi da parte dei ministeri e degli altri organi centrali e locali, da parte dei tribunali, degli organi inquirenti, delle istituzioni, delle organizzazioni, degli impiegati e dei cittadini.

La Procura ha il diritto di protesta contro qualsiasi atto illegale e di esigere dai rispettivi organi la sua invalidazione o modifica. La richiesta del procuratore deve essere esaminata entro il termine stabilito per legge, altrimenti viene sospesa l'esecuzione dell'atto.

Articolo 105

Il Procuratore Generale prospetta all'Assemblea Popolare e al Presidium dell'Assemblea Popolare i casi in cui le leggi e i decreti non si conciliano con la Costituzione, e al Consiglio dei Ministri i casi in cui le sue decisioni e ordinanze non sono conformi alle leggi.

Articolo 106

Il Procuratore Generale e i suoi sostituiti sono nominati nella prima sessione dell'Assemblea Popolare.

I procuratori sono nominati dal Presidium dell'Assemblea Popolare.

PARTE TERZA

CAPITOLO I

STEMMA, BANDIERA, CAPITALE

Articolo 107

Lo stemma della Repubblica Popolare Socialista d'Albania presenta un'aquila nera bicipite, circondata da due mazzi di spighe di grano, che hanno al vertice una stella rossa a cinque punte e che sono legati in basso da nastri rossi su cui è scritta la data 24 Maggio 1944.

Articolo 108

La bandiera statale della Repubblica Popolare Socialista d'Albania presenta un campo rosso con un'aquila nera bicipite in mezzo, sormontata da una

stella rossa a cinque punte con i contorni ricamati in oro. Il rapporto fra la larghezza e la lunghezza della bandiera è di uno a uno e quaranta.

Articolo 109

La capitale della Repubblica Popolare Socialista d'Albania è Tirana.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.

Tutta l'attività per la creazione delle norme giuridiche si svolge in base alla Costituzione e in piena concordanza con essa.

Articolo 111

Progetti di modifica della Costituzione possono essere presentati dal Presidium dell'Assemblea Popo-

lare, dal Consiglio dei Ministri o dai due quinti dei deputati.

La Costituzione e le sue modifiche sono approvate dall'Assemblea Popolare con una maggioranza dei due terzi di tutti i deputati.

Articolo 112

La presente Costituzione entra in vigore immediatamente.

INDICE

PREAMBOLO	3
Parte prima	
Capitolo I <i>Ordinamento sociale</i>	7
A. Ordinamento politico	7
B. Ordinamento economico	13
C. Istruzione, scienza, cultura	19
Capitolo II <i>Diritti e doveri fondamentali dei cittadini</i>	21
Parte seconda	
Capitolo I <i>Organi supremi del potere statale</i>	31
A. L'Assemblea Popolare	31
B. Il Presidium dell'Assemblea Popolare	36
Capitolo II <i>Organi supremi dell'amministrazione statale</i>	39
Capitolo III <i>Difesa del paese e Forze Armate</i>	42
Capitolo IV <i>Organi locali del potere e dell'amministrazione statale</i>	44
Capitolo V <i>Tribunali popolari</i>	48
Capitolo VI <i>Procura</i>	50
Parte terza	
Capitolo I <i>Stemma, bandiera, capitale</i>	53
Capitolo II <i>Disposizioni finali</i>	54